



COMUNE DI VALLO DI NERA

Provincia di Perugia

ORDINANZA SINDACALE

N. 40 del 05-07-2017

REGISTRO GENERALE numero 40

COPIA

Oggetto: SISMA DEL 24.08.2016 E SUCCESSIVI EVENTI - ORDINANZA DI NON UTILIZZABILITA' DELL'IMMOBILE SITO NELLA FRAZIONE DI GEPPA DEL COMUNE DI VALLO DI NERA, DISTINTO CATASTALMENTE AL FOGLIO N. 20 PART. N. 546/PARTE, DI PROPRIETA' DEI SIGG.RI ERESIA BRUNO ANTONIO E RIDOLFI ANDREINA

IL SINDACO

PREMESSO:

- che a seguito del sisma verificatosi in data 24/08/2016 e successivi si sono registrati danni alle strutture pubbliche e private site nel territorio comunale di Vallo di Nera;
- che esiste un potenziale pericolo derivante dai danni a seguito degli eventi sismici iniziati in data 24/08/2016;
- che, sulla scorta delle istanze di sopralluogo, è in corso una campagna di sopralluoghi al fine di verificare le condizioni di agibilità degli immobili;

VISTA l'istanza del Sig. Eresia Bruno Antonio (Prot. 3395 del 07.11.2016 e successiva istanza prot. 233 del 16.01.2017), nella sua qualità di comproprietario dell'immobile sito in Fraz. Geppa del Comune di Vallo di Nera, distinto catastalmente al foglio n. 20, part. N. 546/parte;

VISTO l'articolo 16 del D. P. R. 6 febbraio 1981 n. 66;

VISTO l'articolo 15 della Legge 24 febbraio 1992 n. 225 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni (Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali);

VISTA la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la delibera del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25/08/2016 con la quale è stato dichiarato lo stato d'emergenza in conseguenza dell'evento sismico del 24/08/2016 che ha interessato il territorio delle regioni Marche, Abruzzo, Lazio e Umbria;

VISTA la delibera del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27/10/2016 con la quale è stato esteso l'effetto dello stato d'emergenza in conseguenza dell'evento sismico del 24/08/2016 che ha interessato il territorio delle regioni Marche, Abruzzo, Lazio e Umbria;

VISTA la delibera del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31/10/2016 con la quale è stato ulteriormente esteso l'effetto dello stato d'emergenza in conseguenza dell'evento sismico del 24/08/2016 che ha interessato il territorio delle regioni Marche, Abruzzo, Lazio e Umbria;

VISTA la Legge n. 229 del 15 dicembre 2016: conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016;

VISTO il Decreto-legge n.205 dell'11 novembre 2016: Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni e dei territori interessati dagli eventi sismici del 2016;

VISTO il vigente statuto comunale;

RAVVISATA la necessità di disporre l'attuazione degli indifferibili provvedimenti urgenti finalizzati a fronteggiare il sopra citato contesto emergenziale;

VISTA la Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Protezione Civile – del 04/11/2016, recante indicazioni per la procedura FAST – Strategia di approccio per i sopralluoghi sintetici di agibilità post-sismica sugli edifici privati;

RICHIAMATA l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 422 del 16.12.2016, che dispone, all'art. 1, comma 2: *“Allo svolgimento delle verifiche di agibilità post-sismica degli edifici e delle strutture interessate di proprietà privata attraverso la compilazione della scheda AeDES per l'intera unità strutturale, secondo le istruzioni fornite nel manuale di cui al DPCM 8 luglio 2014, provvedono, solo a seguito dell'esito di "non utilizzabilità" secondo la scheda FAST elaborata ai sensi di quanto previsto dall'art. 1 dell'ordinanza n. 405/2016, i tecnici professionisti iscritti agli ordini e collegi professionali abilitati all'esercizio della professione relativamente a competenze di tipo tecnico e strutturale nell'ambito dell'edilizia, su diretto incarico del proprietario o avente diritto, in ragione del fatto che tale procedimento è previsto quale condizione abilitante per l'ottenimento dei contributi per la ricostruzione privata ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 del decreto-legge n. 189/2016. Nell'ambito della definizione dei criteri e delle modalità per la concessione dei predetti contributi, il Commissario Straordinario del Governo per la Ricostruzione, con proprio provvedimento, disciplina le modalità per lo svolgimento delle attività di cui al presente comma.”*

RICHIAMATA l'Ordinanza del Commissario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 24 agosto 2016 n. 10 del 19.12.2016, che dispone all'art. 1, commi 2 e 3: *“2. Entro 30 giorni dalla comunicazione ai proprietari della non utilizzabilità dell'edificio da parte dei comuni, i tecnici professionisti devono redigere e consegnare agli Uffici Speciali della Ricostruzione le perizie giurate relative alle schede AeDES degli edifici danneggiati e dichiarati inutilizzabili con le schede FAST. Insieme alla scheda AeDES i tecnici professionisti dovranno allegare alla perizia giurata una esauriente documentazione fotografica ed una sintetica relazione con particolare riferimento alle sezioni 3, 4, 5, 7 e 8 della scheda e con adeguata giustificazione del nesso di causalità del danno come determinato dagli eventi della sequenza iniziata il 24 agosto 2016. Quest'ultimo aspetto dovrà essere particolarmente curato per gli edifici con interventi già finanziati da precedenti eventi sismici e non ancora conclusi, di cui all'art. 13 del D.L. 189/2016, per i quali sarà richiesta un'adeguata documentazione fotografica del danno pregresso, dell'eventuale intervento parziale già effettuato e del danno prodotto dalla sequenza*

iniziata il 24 agosto 2016. Fino all'istituzione dei predetti Uffici Speciali, le perizie di cui al presente comma sono consegnate presso gli uffici regionali provvisoriamente individuati dai Presidenti delle Regioni, in qualità di Vice Commissari.

3. Le schede AeDES e le perizie giurate di cui al comma 2 sono trasmesse ai Comuni territorialmente competenti per le attività di quantificazione del fabbisogno abitativo di cui all'art. 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 394/2016.”

VISTO l'esito del sopralluogo sintetico di agibilità post-sismica sugli edifici privati realizzato attraverso la compilazione della Scheda FAST n. 002 per il rilevamento sui fabbricati per l'agibilità sintetica post-terremoto, redatta in data 30/06/2017 dai tecnici Sabatini Sandro e Restani Andrea della squadra SF1962 e relativa al fabbricato sito nella Geppa del Comune di Vallo di Nera, di proprietà dei Sig.ri Eresia Bruno Antonio e Ridolfi Andreina, distinto catastalmente al foglio n. 20, part. n. 546/parte (il sopralluogo si riferisce all'edificio destinato a stalla, che fa parte della particella 546, costituita dal fabbricato oggetto della presente istanza, dalla corte e dall'abitazione principale, già esito di sopralluogo AeDES in data 24.11.2016 con esito “A”), dalla quale emerge il giudizio “**Edificio NON UTILIZZABILE**”;

RAVVISATA la necessità di inibire l'accesso e l'utilizzo totale del fabbricato sito nella Frazione di Geppa del Comune di Vallo di Nera, in Via Santo Stefano, di proprietà dei Sig.ri Eresia Bruno Antonio e Ridolfi Andreina, distinto catastalmente al foglio n. 20, part. n. 546/parte (il sopralluogo si riferisce all'edificio destinato a stalla, che fa parte della particella 546, costituita dal fabbricato oggetto della presente istanza, dalla corte e dall'abitazione principale, già esito di sopralluogo AeDES in data 24.11.2016 con esito “A”), dichiarato NON UTILIZZABILE a seguito della redazione della scheda FAST;

DICHIARA

NON UTILIZZABILE il fabbricato sito nella Frazione di Geppa del Comune di Vallo di Nera, in Via Santo Stefano, di proprietà dei Sig.ri Eresia Bruno Antonio e Ridolfi Andreina, distinto catastalmente al foglio n. 20, part. n. 546/parte (la non utilizzabilità si riferisce all'edificio destinato a stalla, che fa parte della particella 546, costituita dal fabbricato oggetto della presente istanza, dalla corte e dall'abitazione principale, già esito di sopralluogo AeDES in data 24.11.2016 con esito “A”), inibendone l'utilizzo a chiunque non espressamente autorizzato sino al perdurare delle condizioni rilevate, **dando atto che la procedura con scheda FAST non è sostitutiva, ai fini della ricostruzione, della procedura con scheda AeDES per quanto riguarda l'approfondimento degli edifici dichiarati non utilizzabili. A tale scopo si richiama quanto riportato ed evidenziato in premessa circa gli adempimenti previsti di cui all'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 422 del 16.12.2016, art. 1, comma 2, e Ordinanza del Commissario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 24 agosto 2016 n. 10 del 19.12.2016, art. 1, commi 2 e 3.**

ORDINA

Di non accedere e consentire l'accesso e l'utilizzo dell'edificio dichiarato NON UTILIZZABILE ai proprietari e a chi, a qualunque titolo, occupi l'edificio in questione, nonché a chiunque altro vi possa accedere, fino a quando non sarà realizzata la messa in sicurezza dello stesso con opere adeguate all'eliminazione del pericolo.

La Forza Pubblica è incaricata della notifica agli interessati e della esecuzione della presente disposizione che immediatamente viene comunicata e, in copia, trasmessa:

- al Prefetto di Perugia;
- al SOUR della Regione Umbria;

- al Centro Protezione Civile di Foligno;
- al COR della Regione Umbria.

La presente Ordinanza sarà pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune di Vallo di Nera, nonché trasmessa:

- All' Ufficio Polizia Municipale
- All'Ufficio Tecnico comunale

La presente ordinanza viene notificata:

- Al Sig. Eresia Bruno Antonio, nato a Vallo di Nera (PG) il 13/06/1951, residente nella frazione di Geppa in Via Santo Stefano n. 23 – 06040 Vallo di Nera (PG);
- Alla Sig.ra Ridolfi Andreina, nata a Spoleto (PG) il 09/02/1952, residente nella frazione di Geppa in Via Santo Stefano n. 23 – 06040 Vallo di Nera (PG);

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare la presente ordinanza e di farla osservare.

Contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Prefetto di Perugia entro 30 gg. dalla notifica, al Tar della Regione Umbria entro 60 gg. dalla notifica, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dalla data di notificazione o dalla piena conoscenza legale del presente provvedimento.

Dalla Residenza Municipale, lì cinque luglio duemiladiciassette.

IL SINDACO

F.to BENEDETTI AGNESE

E' copia conforme all'originale.

Vallo di Nera, lì 05-07-2017